

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Mirenda, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis promossa da:

CLIENTE

attore

contro

BANCA

convenuto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Osservato che anche il novellato art. 132 c.p.c. esonera oramai dall'esposizione del tradizionale "svolgimento del processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione"; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU. 16.1.2015 n. 642), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – era del resto già stata codificata nell'art. 16 dell'abrogato processo societario; osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottate; che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; richiamato, quindi, il contenuto assertivo della citazione con la quale l'attrice, in relazione al mutuo ipotecario con ammortamento alla francese concesso per l'importo di € 1.000.000,00, invoca la gratuità dell'operazione ex art. 1815 c.civ., lamentando:

a) l'usuraietà del tasso complessivo applicato in forza del cumulo del tasso corrispettivo con quello moratorio (cumulo espressamente contemplato nel contratto - contrariamente a quanto assume la banca – come è fatto chiaro dall'art.4 che prevede: "Tasso di mora: in ragione di 1,00 punti in più del tasso di interesse come sopra applicato... omissis");

b) l'indeterminatezza del saggio ultralegale concordato;

richiamate le difese della banca convenuta;

rilevato, in fatto, che tanto gli interessi corrispettivi quanto quelli moratori, in sé considerati, rispettano il rispettivo tasso-soglia ex lege 108/96 fissato dai relativi decreti ministeriali;

Sentenza, Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda, 12.09.2015

www.expartecreditoris.it

osservato che parte attrice sorregge la propria domanda richiamando, quanto all'usura, le infelici espressioni di Cass. 350/2013 (dai più interpretate – forse non a torto - nel senso voluto con l'odierna domanda) ed allegando la consueta “*perizia econometrica*” (sic) nella quale l'esito contabile predicato non poggia, a ben vedere, su alcun condivisibile parametro giuridico;

sub a)

osservato, quanto alla tesi della cumulabilità degli interessi corrispettivi ultralegali con quelli moratori ai fini della verifica del c.d. tasso-soglia, che essa in tanto potrebbe essere condivisa in quanto fosse dimostrata, sul piano normativo, l'identità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi;

ritenuta, così, l'inconciliabilità di siffatta tesi con il dato normativo emergente dagli artt. 644 c.p. e 1815, c.2, c.civ., facendosi ivi riferimento – con disciplina eccezionale insuscettibile di interpretazione analogica - alle sole prestazioni di natura “*corrispettiva*” gravanti sul mutuatario (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse) tali intendendosi in dottrina quelle legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale. Restano, quindi, escluse le prestazioni “*accidentali*” (e perciò meramente eventuali 3), sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate, come tali, ad assolvere, in chiave punitiva, alla diversa funzione di moral suasion volta ad assicurare quel “*rite adimpletum contractum*” costituente, secondo i principi, l'interesse fondamentale protetto (art. 1455 c.civ.);

osservato, poi, come non giovi alla tesi avversata il consueto richiamo all'art. 1 del d.l. 29.12.2000 n. 394 (conv. in L. 28.2.2001 n. 24) lì dove, al primo comma, recita: “*ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento*”. Alcuni interpreti, con parziale avallo giurisprudenziale, hanno ravvisato nell'inciso ricordato (“*a qualunque titolo*”) di cui alla norma menzionata il fondamento positivo della descritta cumulabilità degli interessi ai fini di verifica del tasso-soglia.

La tesi non ha fondamento, apparendo, il frutto di una lettura frettolosa della norma. Bisogna innanzitutto ricordare che si ha riguardo a norma espressamente finalizzata all’“*interpretazione autentica*” degli artt. 644 c.p. e 1815, c.2, c. civ. Ebbene, considerato che gli articoli citati regolano espressamente i soli interessi corrispettivi, non sfugge la forzatura esegetica della tesi criticata che, stravolgendo il senso di una norma interpretativa pacificamente destinata ad individuare unicamente il momento di rilevanza della convenzione usuraria (si badi, il solo tema disputato all'epoca, essendo allora pacifica l'estraneità degli interessi di mora dal paniere usurario), giunge addirittura ad ampliare l'ambito oggettivo degli artt. 644 c.p. e 1815, c.2, c.civ., estendendolo agli interessi moratori.

Altra deve essere quindi la strada, coerente con la cennata funzione interpretativa nonché attenta ad evitare il rischio di pericolose sopravvalutazioni fondate sui troppi pleonasmi che affliggono l'intero art.1 del d.l. 394/2000 (basti pensare al barocchismo di locuzioni quale quella degli interessi “*promessi o comunque convenuti*”)

Sulla scorta di tali avvertimenti si ritiene, così, assai più semplicemente, che l'inciso “*a qualunque titolo*” di cui al comma primo dell'art. 1 cit. altro non sia che un banale pleonaso mirato ad ammonire l'interprete a non lasciare fuori dal tasso soglia qualsivoglia interesse, purché remunerativo, quale che sia il *nomen* attribuitogli dalla parti. L'esegesi esposta trova, del resto, preciso e definitivo riscontro sistematico proprio nella disciplina successiva di cui all'art. 2 bis, comma secondo, del d.l. 29.11.2008 n.280 (conv. nella L. 2/2009), che recita: “*2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata*

dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto finché la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni".

La norma che precede chiarisce, dunque, che:

a) solo gli interessi "remunerativi" (id est, corrispettivi) ad essere sottoposti "ex lege" alla verifica dell'usura (nondimeno, la Banca d'Italia, con prassi "ultra legem" ispirata a prudenza, individua oramai da tempo anche la soglia massima periodica degli interessi di mora 5);

b) è legittimo *pro praeterito* il metodo di rilevazione del tasso soglia secondo i criteri elaborati fino a quel momento dalla Banca d'Italia, con esclusione quindi del cumulo degli interessi corrispettivi e di mora;

c) il nuovo regolamento, vigente dal 1.1.2010, dovrà contemplare il criterio all inclusive ma solo per gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una "remunerazione", con esclusione ancora una volta degli interessi di mora dal novero del cumulo. Quanto testé rilevato consente, così, di affermare la conformità a diritto dell'indicazione metodologica costantemente seguita dalla Banca d'Italia la quale, nelle proprie Istruzioni destinate a rilevare il T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) ai fini dell'art. 2 della L. 108/96, dispone: "5 La Banca d'Italia, difatti, considera anche prudenzialmente gli interessi di mora ai fini del TEGM della L. 108/96, salvo disaggregarne opportunamente il dato rispetto a quello derivante dall'ordinaria rilevazione del TEGM. Così, ancora, la citata Comunicazione del 3.7.2013: "In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali".

In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo (cfr. paragrafo 1) espressamente quanto segue (così, ad es., la Comunicazione del 3.7.2013): 4. I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito (n.d.e.: enfasi dell'estensore). Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.

L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che "i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento". Da quanto sopra deriva, pertanto, l'irrilevanza giuridica del cumulo delle due voci di interesse menzionate ai fini della disciplina in esame, non solo per la ricordata eterogeneità teleologica (id est, finalità negoziale) puntualmente confermata

dagli artt. 644 c.p. e 1815 c.civ., ma anche in ossequio al principio di civiltà giuridica del “*nullum crimen sine lege*” (art. 1 c.p.). Occorre, difatti, ricordare come, in tema di usura, l’art.3, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recepisca pedissequamente le rilevazioni di Banca d’Italia (“*le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura emanate dalla Banca d’Italia*”).

Premessa, invero, l’identità ontologica dell’usura penale e civile, la tesi del “*cumulo*” condurrebbe all’abnorme risultato di configurare il reato corrispondente in difetto di norma incriminatrice. Non può sfuggire, invero, il rinvio “*alla legge*” che il comma terzo dell’art. 644 c.p. effettua ai fini della determinazione del tasso usurario, legge qui del tutto assente. Tanto basta, in definitiva, ad escludere, da una parte, la responsabilità penale degli operatori economici che, facendo legittimo affidamento sulla liceità dei decreti ministeriali via via emanati sul punto, osservino il tasso-soglia disaggregato (e ciò, non già – si badi – per banale carenza dell’elemento soggettivo della fattispecie penalmente rilevante bensì per carenza, in radice, dello stesso elemento oggettivo del reato) e, dall’altra, quale riflesso diretto, la piena liceità civilistica di tale uniformazione.

La tesi “*all inclusive*” su cui poggia la domanda attorea appare, inoltre, frutto di un’interpretazione “*monca*” dell’art.2, c. I, della L. 108/96 lì dove sottintende (in una con parte della giurisprudenza di merito che ha affrontato il tema con riferimento alle c.m.s.) il conflitto del *modus operandi* della Banca d’Italia con la legge cit. Si dimentica, difatti, di evidenziare come proprio l’art. 2 L. cit. statuisca che le rilevazioni trimestrali del tasso effettivo globale medio, improntate al principio di omnicomprensività di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse), debbano comunque avvenire nell’ambito di “*operazioni della stessa natura*”. Ecco spiegato, dunque, il motivo per cui a ragion veduta, come dà conto puntualmente con la citata Comunicazione del 3.7.2013, Bankitalia non ha inteso annoverare direttamente gli interessi moratori nel saggio del T.E.G.M., facendone invece oggetto di autonoma rilevazione finalizzata all’enucleazione di una specifica soglia usuraria ad hoc, evitando di omogeneizzare categorie di interessi pecuniari finanziariamente eterogenei, il tutto paradossalmente in danno dei clienti delle banche. In ultima, poi, la tesi giuridica su cui poggia l’odierna domanda presta il fianco ad una lapalissiana censura di irrazionalità. Non pare invero corretto sindacare il rispetto del tasso-soglia “*legale*” mediante la comparazione del “*tasso creativo*” derivante dall’aggregazione giurisprudenziale criticata con il T.E.G.M. che, a torto o a ragione, “*programmaticamente*” non contempla gli interessi moratori se non nella cennata forma disaggregata.

Non è chi non veda, allora, come il superamento del tasso-soglia così “*generato*” sia, né più né meno, che il precipitato di una comparazione artificiosa di dati del tutto disomogenei. Ove, difatti, si volesse condividere la ricostruzione “*in diritto*” propugnata dalla difesa attorea, occorrerebbe necessariamente discostarsi dalle rilevazioni del TEGM di cui ai decreti ministeriali, rivedendolo “*in aumento*” attraverso poderosa CTU destinata ad accertare il valore aggiuntivo medio nazionale dei saggi di mora. Solo in esito a tale enorme sforzo gnoseologico sarebbe, quindi, possibile comparare i “*numeri*” così ottenuti con i tassi “*all inclusive*” asseritamente predicati dall’art. 644 c.p. Sub b) Parte attrice si duole, altresì, dell’indeterminatezza del tasso convenzionale concordato. L’eccezione non merita miglior sorte di quella appena criticata. Il documento contrattuale in atti (v. fascicolo attoreo), debitamente sottoscritto dalle parti, reca, difatti, all’art.4, lett. a) e b), una minuta descrizione del tasso variabile concordato, alla cui lettura si rinvia per brevità. Non vi è, quindi, dubbio alcuno sulla validità del tasso in questione che, per il mese in corso al momento della stipula del finanziamento, viene addirittura nominalmente fissato nel 2,179%. La domanda va, quindi, respinta. Le oscillazioni giurisprudenziali in materia consentono, ancora per il momento, di escludere la responsabilità aggravata dell’attrice ex art. 96, u.c., c.p.c.

Sentenza, Tribunale di Verona, dott. Andrea Miranda, 12.09.2015

www.expartecreditoris.it

Trova, invece, applicazione la regola generale dell'art.91 c.p.c., con l'inevitabile condanna della soccombente, dovendosi escludere la sussistenza del presupposto della novità giurisprudenziale delle questioni trattate. Le spese vengono liquidate, in ragione dell'ammontare della domanda, in € 13.000,00, oltre rimb. forfet. 15%, IVA se dovuta e C.A. 4%, avuto riguardo ai parametri per i compensi relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, rigetta la domanda e condanna l'attrice a rifondere le spese alla convenuta, liquidate come sopra. Così deciso, in Verona, il 12/09/2015

IL G.U. dott. A. Miranda

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*